GIURISPRUDENZA | Tribunale

Tribunale | Livorno | Civile | Sentenza | 12 febbraio 2024 | n. 227

Data udienza 12 febbraio 2024

Integrale

Immissioni di odore e rumore - Pulizia dei cassonetti - Cose in custodia - Responsabilità - Immissioni sonore - Sofferenza psichica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1032/2019 promossa da:

(...) (C.F.: (...)), con il patrocinio dell'avv. (...)

Attrice

contro

(...) (C.F.: (...)), con il patrocinio dell'avv. (...)

Convenuto

Nonché contro

(...) C.F. (...) con il patrocinio dell'avv. (...)

TERZO CHIAMATO

Nonché contro

(...) - (...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. (...)

1 di 8

NT Plus - Il Sole 24 ORE

INTERVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

- a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il (...), quando prendeva servizio al Tribunale di Livorno.
- I. Con atto ritualmente notificato, (...) citava in giudizio il (...)

Indirizzo 5 per sentirlo condannare all'allontanamento di

cinque bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti collocati vicino al cortile esterno e sotto la finestra della camera da letto dell'abitazione dell'attrice, ubicata a piano terreno in (...) (...), facente parte del (...) - (...), in quanto dai bidoni provenivano immissioni di cattivi odori e rumori intollerabili ai sensi dell'art. 844 cc, la tenuta dei bidoni costituiva un atto emulativo ai sensi dell'art. 833 cc, nonché al risarcimento del danno.

II. Con comparsa depositata in data (...), si costituiva in giudizio il (...), il quale osservava che: con ordinanza sindacale n. 85 del (...) il (...) aveva istituita la raccolta dei rifiuti con la modalità cd. "porta a porta" nella zona ove era ubicato il condominio convenuto;

con lettera raccomandata in data (...) l'amministratore del condominio convenuto aveva chiesto ad (...) e al (...) la creazione di un'isola ecologica o il collocamento dei cassonetti nei pressi di (...) ma l'(...) con lettera del (...), aveva risposto che i cassonetti dovevano essere collocati nell'area esterna condominiale, che collegava (...) con (...)

due bidoni riservati al condominio per rifiuti organici e per vetro erano stati collocati in (...) e gli altri cinque bidoni riservati al condominio erano stati collocati nel luogo che aveva dato luogo all'azione giudiziaria dell'attrice;

i bidoni erano stati collocati nel luogo indicato da (...) e che non sussistevano atti emulativi e immissioni intollerabili ai sensi dell'art. 844 cc.

Il (...) convenuto domandava quindi il rigetto della domanda o in subordine chiedeva l'autorizzazione a chiamare in garanzia il Terzo (...)

III. Con atto depositato in data (...), interveniva in giudizio il (...) e domandava l'accertamento della intollerabilità delle immissioni provenienti dai bidoni per i rifiuti in uso al (...) e l'allontanamento dei bidoni per i rifiuti ad una distanza non inferiore a 5 metri dal fabbricato condominiale.

IV. All'udienza del (...) l'(...) (...) non si costituiva e veniva conseguentemente dichiarata contumace.

V. Con ordinanza cautelare in data (...) il Tribunale di Livorno ordinava all'(...) di "trovare una diversa collocazione per i bidoni della raccolta differenziata in uso al (...) e di spostare gli stessi ad una distanza di almeno cinque metri dal (...) e dalla proprietà di (...)" e l'ordinanza veniva ottemperata dall'(...).

V. Dopo l'ordinanza di ammissione delle prove, assunta in data (...), si costituiva in giudizio in data (...) (...) e chiedeva il rigetto delle domande dell'attrice.

VI. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e a

mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e trattenuta in decisione all'udienza del (...).

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Dalla lettura degli atti di parte si può arrivare alla conclusione che cinque bidoni destinati alla raccolta dei rifiuti del (...) di (...) (...) sono stati collocati nel (...), d'accordo tra il predetto (...) e la terza chiamata (...) (...), sulla strada pubblica di (...) di (...), vicino al civico 36.

Ciò premesso, non sono applicabili gli artt. 833 e 844 cc, in quanto destinati a regolamentare il rapporto tra fondi confinanti o comunque tra fondi.

Nel caso di specie, le cose che originano le immissioni nel fondo dell'attrice (...) (...) risultavano collocati, almeno prima dell'adozione dell'ordinanza cautelare del (...) (...), sulla strada pubblica di (...).

L'istruttoria orale ha dato la prova che le immissioni di odore e rumore provenienti dall'uso e dalla pulizia dei cassonetti disturbavano la vita quotidiana e l'uso della proprietà della (...) (cfr. testimonianza (...) udienza del (...)).

Dalla consulenza medico legale datata (...), emerge che l'attrice, a causa delle immissioni di cattivi odori e rumori provenienti dai cassonetti, pativa un danno transitorio alla salute di natura psichica nella misura del 6% dell'invalidità per la durata di 500 giorni, senza lasciare postumi permanenti.

Sussiste, quindi, una responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 cc ed il danno viene liquidato in via equitativa, tenuto conto dell'età dell'attrice e della natura della sofferenza psichica,

facendo applicazione delle tabelle milanesi del 2021, nella misura di Euro 90,00 al giorno, con conseguente liquidazione del danno nella misura di Euro 45.000,00 (Euro 90,00 x 500).

La somma viene poi rivalutata in base agli indici ISTAT e aumentata degli interessi dalla citazione del (...) alla data della sentenza fino ad Euro 55.446,52.

Responsabili del danno sono il (...) e la terza chiamata (...) in quanto dalle lettere del (...) in data (...) e della (...) del (...) emerge che i due soggetti si sono accordati sul posizionamento dei cassonetti, senza tenere conto del possibile danno che le immissioni di rumore e di cattivo odore poteva essere causato a terzi dall'uso e dalla pulizia dei cassonetti stessi in violazione del principio di solidarietà ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.

La custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 cc deriva dall'uso dei cassonetti, sia da parte del condominio, con il posizionamento dei rifiuti, sia da parte di AAMPS, per la pulizia e rimozione dei rifiuti dai cassonetti.

Per l'effetto il (...) viene condannato a pagare a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 cc a (...) la somma di Euro 55.446,62, con gli interessi dalla notifica della citazione ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc.

In relazione alla domanda di garanzia spiegata dal (...) nei confronti di (...) occorre osservare come il danno sia stato cagionato con concorso di colpa dai due soggetti al terzo (...)

L'obbligazione nei confronti del terzo danneggiato è solidale ai sensi degli artt. 1294 cc e 2055 cc.

La responsabilità deve essere ripartita in parti uguali in quanto la colpa si presume uguale ai sensi dell'art. 2055 III comma cc.

Per l'effetto (...) viene condannata a pagare al (...) la metà del danno pari ad Euro 27.723,31.

L'intervento operato dal (...) - (...) viene qualificato ai sensi dell'art. 105 II comma cpc e viene ritenuto inammissibile per carenza di interesse.

Venendo al regolamento delle spese processuali, (...), soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di (...) spese che vengono liquidate nella misura di Euro 350,00 per spese ed Euro 5.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

(...), soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di (...), spese che vengono liquidate nella misura di Euro 150,00 per spese ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti metà delle spese di lite.

Le spese di CTU, liquidate con decreto del (...), vengono poste a carico solidale di (...) e (...) (...) (...)

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra (...) (...) - (...) e (...) (...).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (...) contro (...), nonché da (...) (...) di (...) (...) contro (...) e da (...) contro (...), ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

rigetta la domanda di accertamento della violazione degli artt. 844 e 833 cc;

condanna il (...) a pagare a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 cc a (...) la somma di Euro 55.446,62, con gli interessi dalla notifica della citazione ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc.;

condanna (...) a pagare al (...) la somma di Euro 27.723,31, con gli interessi a decorre dalla notifica

7 di 8

NT Plus - Il Sole 24 ORE

dell'atto di chiamata in causa ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc;

condanna (...) a pagare a titolo di rimborso delle spese di lite a (...) la somma di Euro 350,00 per spese anticipate ed Euro 5.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;

condanna (...) a pagare a titolo di rimborso delle spese di lite al (...) la somma di Euro 150,00 per spese ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, compensate la rimanente metà;

pone le spese di CTU a carico solidale di (...) (...) e (...) di (...) (...);

Così deciso in Livorno il 12 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2024.